



COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 78 del 25/06/2020

OGGETTO: ATTO DI INDIRIZZO PER L'ASSUNZIONE DI UN ASSISTENTE SOCIALE CAT. D A TEMPO PIENO E INDETERMINATO MEDIANTE SCORRIMENTO DI GRADUATORIA DI ALTRI ENTI O IN SUBORDINE INDIZIONE DI CONCORSO PUBBLICO

L'anno **duemilaventi** addì **venticinque** del mese di **giugno** alle ore **13:00** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Assente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Assente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Assente

Presenti n. 3

Assenti n. 3

Partecipa all'adunanza il **Vice Segretario Generale BADARI SARA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SALVARANI MASSIMO** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Visti:

- l'art. 36, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, che dispone: “Per le esigenze connesse con il proprio fabbisogno ordinario le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato seguendo le procedure di reclutamento previste dall'articolo 35”;
- il comma 2 dell'art. 36 del D.Lgs. n. 165/2001 che dispone: “Per prevenire fenomeni di precariato, le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo, sottoscrivono contratti a tempo determinato con i vincitori e gli idonei delle proprie graduatorie vigenti per concorsi pubblici a tempo indeterminato. E' consentita l'applicazione dell'art. 3, comma 61, terzo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, ferma restando la salvaguardia della posizione occupata nella graduatoria dai vincitori e dagli idonei per le assunzioni a tempo indeterminato.”;
- la circolare della Funzione Pubblica n. 5/2013;
- i commi 557 e 557-*quater* dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 che fissano i principi ed i vincoli in materia di contenimento di spesa del personale da parte dei comuni;
- l'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il regime ordinario delle assunzioni a tempo indeterminato dei comuni consentendo, considerato il disposto del citato art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, a decorrere dall'anno 2019, di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 100 per cento di quella relativa al personale di ruolo cessato nell'anno precedente, nonché la possibilità di cumulare, a decorrere dall'anno 2014, le risorse destinate alle assunzioni per un arco temporale non superiore a cinque anni, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile e di utilizzare i residui ancora disponibili delle quote percentuali delle facoltà di assunzione riferite al quinquennio precedente, fermo restando il disposto dell'art. 14-bis, comma 3, del citato decreto-legge n. 4 del 2019;
- la normativa in materia di divieto di assunzioni:
 - ex art. 9 comma 1-quinquies del D.L. 24.6.2013 n. 113, convertito in legge 7.8.2016 n. 160, in caso di mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione e il relativo invio alla Banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP) dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché dei dati aggregati per voce del piano dei conti integrato; tale divieto viene meno nel momento in cui gli enti adempiono all'approvazione e all'invio dei documenti contabili indicati nei tempi previsti dal comma in parola;
 - ex art 48 del d.lgs. 11.4.2006 n. 198 in caso di mancata approvazione del piano triennale di azioni positive in materia di pari opportunità;
 - ex art. 10 comma 5 del l.gs. 150 del 27.10.2009 in caso di mancata adozione del Piano della Performance;
 - ex art. 33, comma 2, del d.lgs. 30/03/2001 n. 165 in caso di mancata ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale;
 - ex art. 1 comma 557 l 296/2006 in caso di superamento della spesa di personale riferita al valore medio del triennio 2011-2013;
 - ex art. 6 comma 6 del d.lgs. 30/03/2001 n.165, in caso di mancata approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale e relativa comunicazione alla Funzione pubblica;
 - ex art. 9 del D.L. 185/2008 in caso di mancata certificazione di un credito attraverso l'apposita piattaforma informatica;

- l'art. 3, comma 5-sexies, del citato decreto-legge n. 90 del 2014 secondo cui «Per il triennio 2019-2021, nel rispetto della programmazione del fabbisogno e di quella finanziaria e contabile, le regioni e gli enti locali possono computare, ai fini della determinazione delle capacità assunzionali per ciascuna annualità, sia le cessazioni dal servizio del personale di ruolo verificatesi nell'anno precedente, sia quelle programmate nella medesima annualità, fermo restando che le assunzioni possono essere effettuate soltanto a seguito delle cessazioni che producono il relativo turn-over»;
- l'art. 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, che detta disposizioni in materia di assunzione di personale nelle regioni a statuto ordinario e nei comuni in base alla sostenibilità finanziaria;
- il comma 2 del predetto art. 33 del decreto-legge n. 34 del 2019, come modificato dal comma 853, art. 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, che stabilisce: “A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. (omissis). I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. (omissis)”;
- il decreto attuativo della Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Funzione Pubblica adottato il 17 marzo 2020 “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni”, che:
 - individua i valori soglia, differenti per fascia demografica, del rapporto tra le spese di personale (definita e calcolata in modo diverso e per finalità diverse rispetto alla spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 L. 296/2006) e la media delle entrate correnti, che per il comune di porto mantovano (ente nella fascia demografica f comuni da 10.000 a 59.999 abitanti) è pari al 27% (art. 4, tabella 1, lett. f);
 - individua le percentuali massime annuali di incremento della suddetta spesa per i comuni che si collocano al di sotto dei valori soglia;
 - si applica ai comuni con decorrenza 20 aprile 2020;
 - per i comuni al di sotto del valore soglia (cosiddetti enti virtuosi), appartenenti alla fascia dai 10mila ai 59.999 abitanti, fino al 31/12/2024 è possibile incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 nella misura indicata per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in tabella 2 dell'art. 5 (9% del 2020, 16% nel 2021, 19% nel 2022, 21% nel 2023, 22% nel 2024);
 - per i medesimi comuni virtuosi per il periodo 2020-2024 sono fatte salve le facoltà assunzionali dei cinque anni antecedenti al 2020 (quindi relative al quinquennio 2015-2019),

in deroga agli incrementi percentuali individuati nella tabella 2 (9% nel 2020, 16% nel 2021 ecc), fermo restando il rispetto del valore soglia, pertanto tali enti possono assumere per turn over;

- la circolare n.17102/110/1, prot. Presidenza del Consiglio dei Ministri 1374 del 8/6/2020, del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno sul decreto 17/3/2020, che esplica le modalità di calcolo dei criteri indicati nel decreto stesso, ivi inclusa la contabilizzazione nelle entrate della tariffa rifiuti corrispettiva secondo l'articolo 1, comma 668, della legge 147/2013 nei comuni che hanno attribuito al gestore l'entrata da Tari;
- la Nota di Aggiornamento del D.U.P. 2020 – 2022 approvato con D.C.C. n. 28 del 16/4/2020;
- il bilancio di previsione 2020 – 2022 approvato con D.C.C. 29 del 16/4/2020;

Premesso che:

- il Comune di Porto Mantovano ha approvato il piano del fabbisogno di personale 2020-2022 e il piano assunzionale 2020 con delibera di G.C. 12 del 1/2/2020, nel quale è prevista fra l'altro l'assunzione per mobilità/concorso/scorrimento graduatorie altri enti di 1 Assistente Sociale cat. D, che si intende ora assumere;

- ai sensi dell'art. 3 comma 8 della L. 56 del 19/6/2019 al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'articolo 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001 e quindi senza il previo svolgimento delle procedure di mobilità fra enti, ma nell'osservanza delle procedure di cui all'art. 34 bis d.lgs. 165/2001, per le quali è stata inviata in data 12/6/2020 la richiesta a Polis Lombardia Struttura Servizi Generali, pratica n. 22285;

- al fine di ridurre i tempi di assunzione questo ente intende avvalersi dello scorrimento di graduatorie di altri enti per la copertura del posto in parola;

- con delibera di G.C. n. 68 del 23/6/2017 sono stati approvati i criteri di utilizzo di graduatorie di concorso di altre pubbliche amministrazioni, fra i quali è disposto che la scelta della graduatoria avviene sulla base dei seguenti criteri:

- a) graduatoria di Ente pubblico appartenente al medesimo comparto di contrattazione;
- b) graduatoria per posizioni con lo stesso inquadramento giuridico e per pari professionalità rispetto a quella ricercata, secondo un criterio di equivalenza (per la verifica dell'equivalenza, si fa riferimento al bando di concorso/avviso di selezione - a titolo esemplificativo: eventuali titoli di studio necessari per la copertura del ruolo, competenze necessarie, materie d'esame previste) pubblicata sul sito internet dell'ente preso a riferimento avente data non anteriore a mesi quattro rispetto alla data di avvio del procedimento di indagine;
- c) il bando, in esito al quale è stata approvata la graduatoria, deve contenere gli eventuali requisiti speciali per l'accesso già previsti nel regolamento comunale;
- d) tra le suddette graduatorie utilizzo di quella dell'ente a minore distanza dal Comune di Porto Mantovano;
- e) per i posti a tempo parziale si prendono comunque a riferimento le graduatorie per posti a tempo pieno, in corso di validità, dell'ente pubblico con il quale stipulare l'accordo per l'utilizzo di idonei avviene mediante utilizzo di quella dell'ente a minore distanza dal Comune di Porto Mantovano;

Considerato che per procedere all'assunzione è necessario da un lato verificare il rispetto della normativa prodromica all'assunzione e d'altro lato applicare la nuova normativa di cui al Decreto attuativo 17/3/2020, come ha avuto occasione anche di ribadire la Corte Conti Lombardia con delibera 74/2020;

Tenuto conto, peraltro, che parte della dottrina (es. Arturo Bianco, collaboratore con il Sole 24 ore e autore di volumi in materia di gestione del personale) ritiene che il regime ordinario delle assunzioni di cui all'art. 3, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 e all'art. 1, comma 228, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, resti in vigore e consenta le assunzioni corrispondenti al 100% della spesa delle cessazioni 2015-2019, nonché delle cessazioni nel corso del 2020;

Verificato dunque che:

- questo ente rispetta i limiti di spesa di personale ex art. 1 comma 557 quater L.296/2006 in quanto:
 - il consuntivo 2018, approvato dal C.C. con delibera 37 del 30/4/2019, evidenzia una spesa di personale inferiore alla spesa 2011 e comunque inferiore alla media del triennio 2011/2013;
 - le spese di personale previste per il periodo 2020-2022 per il personale a tempo indeterminato, determinato e per altre forme flessibili di lavoro, calcolate nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e previste nel bilancio, sono inferiori alla media del triennio 2011/2013;
- in relazione al conseguimento del saldo 2018, il Sindaco, il Responsabile del Servizio finanziario e l'Organo di Revisione hanno certificato che il pareggio di bilancio per l'anno 2018 è stato rispettato, mentre i termini per l'approvazione del consuntivo 2019 sono tuttora in corso;
- in relazione alla trasmissione della certificazione del saldo 2018 entro il termine perentorio del 31 marzo 2019, la stessa è stata trasmessa alla Ragioneria Generale dello Stato;
- il bilancio 2020 è stato trasmesso a BDAP;
- il piano triennale di azioni positive 2018-2020 in materia di pari opportunità ex art 48 del d.lgs. 11.4.2006 n. 198 è stato approvato con D.G.C. 21 del 5/3/2018;
- è stato approvato il piano esecutivo di gestione-piano della performance triennio 2019-2021 con delibera di Giunta n. 49 del 10/4/2019;
- la ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o di eccedenze di personale è stata effettuata con note: prot. 320 del 7/1/2020 per il settore tributi, controllo di gestione, controllo società partecipate e ufficio ragioneria finanze bilancio, prot. 432 del 8/1/2020 per il settore Attività produttive, cultura, servizio economato informatica, prot. 433 del 8/1/2020 per il settore amministrativo, prot. 446 del 8/1/2020 per il settore tecnico opere pubbliche e urbanistica, prot. 477 del 8/1/2020 per il settore vigilanza, prot. 572 del 9/1/2020 per il settore servizi alla persona;
- con delibera di Giunta n. 12 del 1 febbraio 2020 è stato approvato il piano di fabbisogno di personale, trasmesso alla Funzione Pubblica mediante sistema SICO del conto annuale, il 4/2/2020;
- la gestione e certificazione dei crediti attraverso l'apposita piattaforma informatica risulta regolare alla data odierna, come riscontrato dal Responsabile del Settore Finanziario di questo ente;
- l'ente è in regola con il monitoraggio BDAP sugli spazi finanziari per opere pubbliche;
- l'Ente non ha dichiarato il dissesto finanziario e che dall'ultimo Rendiconto di gestione approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario, come risulta dall'apposita tabella allegata al rendiconto di gestione;

Calcolato il rapporto tra la spesa di personale (definita e calcolata in modo diverso e per finalità diverse rispetto alla spesa di personale di cui all'art. 1, comma 557 L. 296/2006) e la media delle entrate correnti, come da allegato A al presente atto, che individua una incidenza pari al **15,51%**;

Preso atto che il Comune di Porto Mantovano è **ente virtuoso**, in quanto si colloca al di sotto del valore soglia; pertanto fino al 31/12/2024 è possibile incrementare la spesa di personale registrata nel 2018 nella misura indicata per ciascuna annualità 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 in tabella 2 dell'art. 5 del decreto attuativo (9% del 2020 pari a euro 140.943,69, 16% nel 2021, 19% nel 2022, 21% nel 2023, 22% nel 2024) e utilizzare per il periodo 2020-2024 le facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti (quindi relative al quinquennio 2015-2019) pari a euro 79.940,37, in deroga agli incrementi percentuali individuati nella tabella 2 (9% nel 2020, 16% nel 2021 ecc.), fermo restando il limite del 27% di incidenza della spesa di personale sulle entrate correnti, come da allegato A al presente atto, che identifica la capacità assunzionale complessiva del 2020 di euro **220.884,06** (=140.943,69+79.940,37);

Ricordato altresì che ai sensi dell'art. 7 comma 1 del decreto 17/3/2020 la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli articoli 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1 comma 557 quater L. 27/12/2006 n. 296;

Ritenuto quindi di poter procedere:

- all'assunzione di un Assistente Sociale cat. D, la cui spesa è stata prevista nel bilancio di previsione 2020 dal 1/7/2020;
- all'assunzione laddove possibile mediante scorrimento di graduatoria di altro ente da ricercare presso i Comuni mantovani e la Provincia di Mantova, ivi inclusi Consorzi e Aziende Speciali del mantovano che gestiscono i servizi alla persona e applicano il contratto CCNL Funzioni Locali, per posizioni con inquadramento giuridico di Assistente sociale cat. D, verificando che il bando di concorso/selezione includa nelle prove di selezione la conoscenza della legislazione nazionale e di Regione Lombardia sui servizi socio-assistenziali, minori e famiglia di competenza del Comune, e in mancanza per concorso;
- alla assunzione mediante utilizzo di facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 per l'importo di euro 22.135,47 (trattamento economico tabellare cat. D CCNL 21.5.2018), da scalare dall'importo di euro 79.940,37, dando atto che tale assunzione risulta compatibile tanto con il regime ordinario assunzioni, quanto con il decreto 17/3/2020;

DELIBERA

1) Di dare indirizzo al Responsabile del personale di procedere all'assunzione di un Assistente Sociale cat. D, laddove possibile mediante scorrimento di graduatoria di altro ente, come in premessa specificato e, in mancanza di graduatoria, di procedere mediante indizione di concorso pubblico;

2) Di stabilire che all'assunzione si procede mediante utilizzo di facoltà assunzionali residue dei cinque anni antecedenti al 2020 per l'importo di euro 22.135,47 (trattamento economico tabellare cat. D CCNL 21.5.2018), da scalare dall'importo di euro 79.940,37, dando atto che tale assunzione risulta compatibile tanto con il regime ordinario assunzioni, quanto con il decreto 17/3/2020;

2) Di dare atto che il trattamento economico e giuridico di cui alle vigenti norme contrattuali per il comparto Funzioni Locali farà carico ai seguenti interventi del bilancio 2020, 2021, 2022 e seguenti, che hanno la necessaria disponibilità:

codice 119.100.100 stipendi personale servizi sociali

codice 119.100.200 oneri contr personale servizi sociali

codice 121.850.270 imposte e tasse assistenza e beneficenza

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

- 1. Responsabile del servizio interessato;*
- 2. Responsabile del servizio finanziario;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco
SALVARANI MASSIMO
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

IL Vice Segretario Generale
BADARI SARA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21
D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)